

# LA TUTELA DEI SOCI

Cap. 5

I diritti delle categorie di soci

a cura di

**Enrico Felli**

Studio Zonca Briolini Felli

Bergamo Milano Brescia

# INTRODUZIONE

Diritti patrimoniali  
e  
Diritti amministrativi

Le partecipazioni sociali, sia nelle società di persone che nelle società di capitali, attribuiscono ai loro titolari una serie di diritti, che tradizionalmente vengono suddivisi in due categorie: i diritti patrimoniali e i diritti amministrativi. Occorre tuttavia effettuare una distinzione tra diritti spettanti ai soci di società di persone e diritti spettanti ai soci di società di capitali.

A  
Società di persone

B  
Società di capitali

# SOCIETA' DI PERSONE

**SOCIETA' SEMPLICE**

```
graph TD; A[SOCIETA' SEMPLICE] --> B[Diritti comuni a tutti i soci]; B --> C[DIRITTI PATRIMONIALI]; B --> D[DIRITTI AMMINISTRATIVI];
```

**Diritti comuni a tutti i soci**

**DIRITTI PATRIMONIALI**

**DIRITTI AMMINISTRATIVI**

# SOCIETA' DI PERSONE

## SOCIETA' SEMPLICE



### DIRITTI PATRIMONIALI

#### a) Diritto di partecipazione agli utili

L'art. 2262 c.c. dispone che «salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto». Il diritto al percepimento degli utili matura per effetto dell'approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda la misura della partecipazione agli utili, i soci hanno piena libertà di determinare nell'atto costitutivo le norme secondo cui gli utili debbano essere ripartiti.

#### b) Diritto alla liquidazione della quota, nel caso di scioglimento del rapporto limitatamente al socio

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio (che può avere luogo per morte, recesso o esclusione dello stesso) fa sorgere in capo al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto il diritto alla liquidazione della partecipazione (art. 2289 c.c.). In particolare, il diritto alla quota di liquidazione ha per oggetto una somma di denaro che rappresenta il valore della quota. Tale disciplina è derogabile, dal momento che i soci, nell'atto costitutivo o mediante un separato accordo, possono stabilire diverse modalità di liquidazione della quota (mentre non possono escludere il diritto alla liquidazione della quota).

#### c) Diritto alla quota di liquidazione in caso di scioglimento della società

Nell'ipotesi di chiusura della società per liquidazione i liquidatori, dopo avere redatto il bilancio finale di liquidazione ed estinti i debiti sociali, provvedono alla distribuzione del residuo attivo tra i soci (art. 2282 c.c.). L'attivo residuo viene utilizzato in primo luogo per il rimborso dei conferimenti e, in secondo luogo, per la distribuzione dell'eventuale eccedenza.

# SOCIETA' DI PERSONE

## SOCIETA' SEMPLICE



### DIRITTI AMMINISTRATIVI

#### **a) Diritto di amministrare la società**

Nella società semplice il diritto di amministrare la società spetta a ciascun socio illimitatamente responsabile. Per quanto concerne le modalità di amministrazione il modello legale prevede l'amministrazione disgiuntiva; i soci, con espressa previsione del contratto sociale, possono tuttavia decidere per un'amministrazione congiuntiva.

#### **b) Diritto di esprimere il proprio consenso nei casi in cui la legge rimette una decisione alla collettività dei soci**

(i) Modificazioni del contratto sociale (art. 2252 c.c.);(ii) utilizzo da parte di un socio delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società (art. 2256 c.c.);(iii) decisione sull'opposizione di ciascun socio amministratore al compimento di un'operazione da parte di altro socio amministratore in caso di amministrazione disgiunta (art. 2257 c.c. ult. comma);(iv) Nomina dei liquidatori e (v) revoca dei liquidatori (art. 2275 c.c.);(vi) esclusione del socio (art. 2287 c.c.)

#### **c) Diritto di recesso**

(i) se la società è a tempo determinato o per tutta la vita di un socio, il socio può recedere senza motivazione (art. 2285, comma 1, c.c.);(ii) il socio può recedere per giusta causa o nei casi previsti dal contratto sociale, senza necessità di darne preavviso (art. 2285, comma 2, c.c.);(iii) il socio non consenziente può altresì recedere in caso di trasformazione, fusione o scissione della società.

#### **d) Diritto di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dei soci amministratori**

La giurisprudenza ha espressamente riconosciuto che alle società di persone si applica in via analogica la disposizione di cui all'art. 2395 c.c. detta in materia di società per azioni.

#### **e) Diritto di chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell'amministratore**

Ciascun socio di società semplice ha il diritto di chiedere al Tribunale la revoca per giusta causa dell'amministratore (art. 2259, comma 3, c.c.)

# SOCIETA' DI PERSONE

## SOCIETA' SEMPLICE



### Diritti dei soci non amministratori



- a) Diritto al rendiconto e al bilancio
- b) Diritto di informazione e di ispezione
- c) Diritto di partecipazione alla gestione

Ai sensi dell'art. 2261 c.c. i soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui è stata costituita la società sono stati compiuti. Ai sensi del secondo comma del predetto articolo, se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto ad avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

# SOCIETA' DI PERSONE

**SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO**

```
graph TD; A[SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO] --> B[Diritti comuni a tutti i soci]; B --> C[DIRITTI PATRIMONIALI]; B --> D[DIRITTI AMMINISTRATIVI];
```

**Diritti comuni a tutti i soci**

**DIRITTI PATRIMONIALI**

**DIRITTI AMMINISTRATIVI**

# SOCIETA' DI PERSONE

## SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO



### DIRITTI PATRIMONIALI

#### **a) Diritto agli utili**

L'art. 2295, n. 8, c.c. stabilisce che l'atto costitutivo deve indicare le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite.

#### **b) Diritto alla liquidazione della quota, nel caso di scioglimento del rapporto limitatamente al socio**

Valgono le considerazioni effettuate per la società semplice

#### **c) Diritto alla quota di liquidazione in caso di scioglimento della società**

Valgono le considerazioni effettuate per la società semplice

# SOCIETA' DI PERSONE

## SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO



### Diritti amministrativi

#### **a) Diritto di amministrare la società**

In aggiunta a quanto evidenziato per la società semplice, si rileva che, ai sensi dell'art. 2298 c.c., non tutti gli amministratori sono rappresentanti della società

#### **b) Diritto di esprimere il proprio consenso nei casi in cui la legge rimette una decisione alla collettività dei soci**

Valgono le considerazioni effettuate per la società semplice

#### **c) Diritto di recesso**

si rileva che, ai sensi dell'art. 2307 c.c., ciascun socio può recedere in caso di proroga tacita della società, dando un preavviso di tre mesi (ai sensi dell'art. 2285 c.c.)

#### **d) Diritto di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dei soci amministratori**

Valgono le considerazioni effettuate per la società semplice

#### **e) Diritto di chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell'amministratore**

Valgono le considerazioni effettuate per la società semplice

# SOCIETA' DI PERSONE

## SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO



### Diritti dei soci non amministratori



- a) Diritto al rendiconto e al bilancio
- b) Diritto di informazione e di ispezione
- c) Limitato diritto di partecipazione alla gestione

La norma contenuta nell'art. 2261 c.c. trova applicazione anche con riferimento alle società in nome collettivo. Ai soci non amministratori spettano, pertanto, oltre ad un limitato diritto di partecipazione alla gestione, (i) il diritto al rendiconto e al bilancio e (ii) il diritto di informazione e di ispezione. In relazione a quest'ultimo diritto, si rileva che la possibilità di consultare tutti i documenti relativi all'amministrazione riguarda tutte le scritture contabili obbligatorie (dal momento che l'art. 2302 c.c. prevede che gli amministratori debbano tenere i libri e le scritture contabili previste dall'art. 2214 c.c.).

# SOCIETA' DI PERSONE

## SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

### Diritti dei soci accomandatari

I soci accomandatari godono degli stessi diritti spettanti ai soci di società in nome collettivo (art. 2318 c.c.). Per quanto concerne i diritti amministrativi si evidenzia che per legge tutti i soci accomandatari sono amministratori della s.a.s.; l'atto costitutivo o una sua successiva modificazione può tuttavia affidare l'amministrazione solo ad uno o ad alcuni di essi o rinviare ad un atto separato di nomina degli amministratori (che, salvo diversa disposizione dello statuto, deve essere assunto con il consenso di tutti i soci accomandatari e di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza di capitale dagli stessi sottoscritto – art- 2319 c.c.-).

In ogni caso, sia i soci accomandatari amministratori, che i soci accomandatari non amministratori godono dei medesimi diritti spettanti, rispettivamente, ai soci Amministratori e non amministratori della s.n.c.

# SOCIETA' DI PERSONE

## SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

### Diritti dei soci accomandanti

#### a) Diritto agli utili

Per quanto riguarda il diritto agli utili, si applicano le regole generali previste per le società di persone. Ai sensi dell'art. 2321 c.c. i soci accomandatari non sono tuttavia tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

#### b) Diritto di comunicazione e di controllo

Ai soci accomandatari spettano una serie di diritti di comunicazione e controllo, il tutto nel rispetto del divieto di ingerenza previsto dall'art. 2320, comma 1, c.c. → in particolare: (i) nel diritto, laddove l'atto costitutivo lo consenta, di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e sorveglianza, nonché (ii) nel diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti e perdite e di controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società.

#### c) Diritto di partecipare alle decisioni della società

In particolare: (i) diritto di decidere le modifiche dell'atto costitutivo; (ii) diritto di nominare gli amministratori con atto separato. (art. 2319 c.c.); (iii) diritto di revocare gli amministratori (art. 2319 c.c.).

#### d) Diritto di agire in giudizio

Al fine di: (i) impugnare il bilancio; (ii) chiedere, nell'ipotesi di disaccordo tra soci, la revoca giudiziale di un amministratore per giusta causa; (iii) chiedere la condanna degli amministratori, quando il comportamento doloso o colposo degli stessi abbia cagionato un danno agli accomandanti

# SOCIETA' DI CAPITALI

## I DIRITTI DEI SOCI NELLE S.P.A. STRUTTURA DELL'ART. 2348 c.c.

Principio di libera determinazione  
del contenuto delle azioni di categoria

La più rilevante novità introdotta dall'articolo 2348 c.c. è rappresentata dalla consacrazione del principio di atipicità delle categorie azionarie, contenuto nel secondo comma. Detto principio consente all'autonomia statutaria ampia libertà di creare categorie di azioni, che attribuiscono differenti diritti patrimoniali e amministrativi, modellabili sulla base delle esigenze sociali.

# SOCIETA' DI CAPITALI

**DIRITTI SPETTANTI AI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE**



**DIRITTI PATRIMONIALI**



**DIRITTI AMMINISTRATIVI**

# SOCIETA' DI CAPITALI

## DIRITTI SPETTANTI AI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE



### DIRITTI PATRIMONIALI

#### **a) Diritto al dividendo**

Ai sensi dell'art. 2350 c.c. ogni azione attribuisce al suo titolare il diritto ad una quota proporzionale degli utili netti.

#### **b) Diritto di opzione**

L'art. 2441 c.c. attribuisce ai soci delle s.p.a. un diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione. Si tratta del diritto di essere preferiti rispetto ai terzi nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in misura proporzionale alle quote già possedute.

#### **c) Diritto alla all'assegnazione gratuita delle nuove azioni**

Ai sensi dell'art. 2442 c.c. l'assemblea straordinaria può deliberare l'aumento gratuito del capitale sociale. In tal caso l'azionista ha diritto all'assegnazione delle azioni di nuova emissione in proporzione alle azioni già possedute.

#### **d) Diritto alla quota di liquidazione a seguito dello scioglimento della società**

Ai sensi dell'art. 2491 c.c., i soci hanno diritto, in caso di scioglimento della società, all'attribuzione della quota di liquidazione in misura proporzionalmente corrispondente al patrimonio netto residuo, salvi i diritti di speciali categorie di azioni.

#### **e) Diritto di rimborso della quota in caso di recesso**

Nelle ipotesi in cui il socio ha diritto di recesso, l'azionista stesso, ai sensi dell'art. 2437 c.c., può recedere per tutte le sue azioni o anche per una parte soltanto della sua partecipazione. A seguito del recesso, il socio ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2437-ter c.c., che variano a seconda che si tratti di una società non quotata o di una società quotata nei mercati regolamentati.

# SOCIETA' DI CAPITALI

## DIRITTI SPETTANTI AI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE



### DIRITTI AMMINISTRATIVI

#### **a) Diritto di voto**

Ai sensi dell'art. 2351 c.c. «ogni azione attribuisce il diritto di voto».

#### **b) Diritto di intervento in assemblea**

Ciascun azionista è titolare del diritto di partecipare alle assemblee sociali e dei diritti a questo strumentali, quali: (i) il diritto ad essere informato delle materie oggetto dell'assemblea tramite l'avviso di convocazione; (ii) il diritto di intervento in assemblea (art. 2370 c.c.).

#### **c) Diritto di recesso**

Ai sensi dell'art. 2437 c.c. hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni assembleari indicate nell'articolo stesso. Le cause di recesso possono classificarsi in tre distinti tipi: (i) quelle previste dalla legge in maniera inderogabile; (ii) quelle previste dalla legge, ma derogabili; (iii) quelle statutarie, ammesse però solo nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

#### **d) Diritto di informazione**

I soci sono titolari di un diritto di informazione riguardante lo svolgimento degli affari e la situazione patrimoniale della società (i) art. 2422, comma 1, c.c.; (ii) art. 2429, comma 3, c.c.; (iii) i soci di società con azioni quotate in borsa hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese (art. 130, d.lgs. n. 58/1998)

#### **e) Diritto di denunciare al collegio sindacale i fatti censurabili ai sensi dell'art. 2408 c.c.**

**f) Diritto di agire in giudizio per far valere la responsabilità dei comportamenti dell'organo amministrativo, l'irregolarità degli atti sociali o per esercitare poteri di controllo sulla attività sociale**

# SOCIETA' DI CAPITALI

## DIRITTI SPETTANTI ALLA MINORANZA

- a) diritto, spettante a tanti soci che rappresentano un decimo del capitale sociale o la minor percentuale prevista dallo statuto, di chiedere agli amministratori di convocare senza ritardo l'assemblea (art. 2367, comma 1, c.c.);
- b) diritto di chiedere rinvio dell'assemblea da parte di tanti soci che rappresentano un terzo del capitale sociale che dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno (art. 2374, comma 1, c.c.);
- c) diritto, spettante a tanti soci che rappresentano il 5% del capitale sociale (o la minor percentuale prevista dallo statuto) nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o a tanti soci che rappresentano l'1 per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di far valere in giudizio l'invalidità della delibera assembleare ove ne ricorrano i presupposti (art. 2377, comma 3, c.c.);
- d) diritto che gli amministratori vengano revocati d'ufficio nell'ipotesi in cui la deliberazione dell'azione di responsabilità venga presa da tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale (art. 2393, comma 5, c.c.);
- e) diritto, spettante a tanti soci che rappresentano un quinto del capitale sociale (o la minor misura prevista dallo statuto, comunque non superiore al terzo) nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o a tanti soci che rappresentano un quarantesimo del capitale sociale (o la minor misura prevista dallo statuto) nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di esercitare l'azione di responsabilità contro i componenti dell'organo amministrativo (art. 2393-bis c.c.);
- f) diritto di denunciare al collegio sindacale fatti censurabili attinenti alla gestione della società (art. 2408 c.c.). Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio ha l'obbligo di indagare senza ritardo sui fatti denunciati e di presentare conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea;
- g) diritto, spettante a tanti soci che rappresentano un decimo del capitale sociale o un ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (percentuali che possono essere ridotte dallo statuto), di denunciare al Tribunale gravi irregolarità della gestione da parte dei componenti dell'organo amministrativo (art. 2409 c.c.);
- h) diritto, spettante a tanti soci che rappresentano un quinto del capitale o un ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di impedire la rinuncia o la transazione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2393, ult. comma, c.c.);
- (i) diritto, spettante a tanti soci che rappresentano il 5% del capitale dell'incorporante, di richiedere l'adozione della decisione di approvazione della fusione anomala secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto (art. 2505 c.c.)

# SOCIETA' DI CAPITALI

## ANALISI DI PARTICOLARI TIPI DI AZIONI E DIRITTI CORRELATI

PRIVILEGIATE

DI GODIMENTO

CORRELATE


CON PRESTAZIONI ACCESSORIE

A VOTO LIMITATO

RISCATTABILI

A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO

DI RISPARMIO



# SOCIETA' DI CAPITALI

## ANALISI DEI PARTICOLARI TIPI DI AZIONI E DIRITTI CORRELATI



### **Azioni privilegiate**

La categoria delle azioni privilegiate comprende tutte le azioni che attribuiscono al loro titolare diritti patrimoniali maggiori di quelli riconosciuti ai possessori di azioni ordinarie. A seconda del diritto patrimoniale su cui incidono, si possono distinguere (i) azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, (ii) azioni privilegiate in sede di liquidazione e (iii) azioni postergate nelle perdite.

### **Azioni correlate**

Dette azioni, regolamentate dall'art. 2350, comma 2, c.c., si caratterizzano per essere fornite di diritti patrimoniali connessi ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Il concetto di «settore» presuppone un'attività d'impresa stabile, duratura e connessa con quella principale dell'impresa; non potrà invece riguardare un affare singolo e occasionale

### **Azioni a voto limitato**

Ai sensi dell'art. 2351 c.c. ogni azione dà diritto ad un voto. Tale principio è tuttavia ampiamente derogabile dall'autonomia statutaria, alla quale l'ordinamento pone due soli limiti: il divieto di voto plurimo, ossia di attribuire più di un voto ad ogni singola azione (sancito dall'art. 2351, comma 4, c.c.), e l'obbligo di non emettere azioni a voto limitato in misura complessivamente superiore metà del capitale sociale (art. 2351, comma 2, c.c.).

### **Azioni a favore dei prestatori di lavoro**

La novità più rilevante dell'art. 2349 c.c., a seguito della riforma del diritto societario del 2003, è costituita dal fatto che l'emissione delle suddette azioni può essere deliberata non solo a beneficio dei dipendenti della società ma anche di quelli di società controllate.

# SOCIETA' DI CAPITALI

## ANALISI DEI PARTICOLARI TIPI DI AZIONI E DIRITTI CORRELATI



### **Azioni di godimento**

Le azioni di godimento sono una categoria speciale di azioni disciplinata dall'art. 2353 c.c. Forse a causa della scarsa applicazione pratica, la disciplina di tali azioni non è stata oggetto di riforma da parte della novella del 2003.

### **Azioni con prestazioni accessorie**

I possessori delle azioni con prestazioni accessorie, oltre all'obbligo del conferimento, sono tenuti ad eseguire prestazioni d'opera o servizi a favore della società. Dette azioni devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori (art. 2345, comma 2, c.c.).

### **Azioni riscattabili**

Un'altra categoria tipica di azioni speciali è rappresentata dalle azioni riscattabili, disciplinate dall'art. 2437-sexies c.c. - Dette azioni sono caratterizzate dal fatto di essere assoggettate al potere di riscatto, a fronte del pagamento di un prezzo, riservato alla società o ai soci. Costituiscono uno strumento utile nel caso di rapporti extrasociali come lavoro o fornitura (una volta terminata la prestazione).

### **Azioni di risparmio**

Le azioni di risparmio, disciplinate dal TUF (artt. 145-147 d.lgs. n. 58/1998), possono essere emesse dalle società quotate, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalle legge. Sono destinate principalmente ai piccoli risparmiatori disinteressati a votare nelle assemblee sociali, ma interessati ad ottenere vantaggi economici.

# SOCIETA' DI CAPITALI

## I DIRITTI DEI SOCI NELLE S.R.L. ANALISI DELL'ART. 2468 c.c.



L'art. 2468 c.c. disciplina il contenuto della partecipazione sociale e riveste una rilevanza particolare perché, coerentemente con il carattere personale della s.r.l., concede la possibilità di prevedere particolari diritti a favore di singoli soci.

### **Art. 2468 c.c.**

c. 1 «le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento».

c. 2 «salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in maniera proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento».

c. 3 «resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili».

c. 4 «salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma 1 dell'art. 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci».

c. 5 «nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un Rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106.

# SOCIETA' DI CAPITALI

**DIRITTI DI NATURA PATRIMONIALE E AMMINISTRATIVA DEI SOCI DI S.R.L.**



**DIRITTI SPETTANTI A TUTTI I SOCI**



**DIRITTI PATRIMONIALI**



**DIRITTI AMMINISTRATIVI**

# SOCIETA' DI CAPITALI

## DIRITTI SPETTANTI A TUTTI I SOCI NELLA S.R.L.



### DIRITTI PATRIMONIALI

#### **a) Diritto agli utili**

Ai sensi dell'art. 2478-bis c.c., ogni socio ha diritto all'attribuzione degli utili netti risultanti da bilancio regolarmente approvato. La ripartizione avviene in proporzione alle rispettive quote di trasferimento, salvo la presenza di una di-versa disposizione Statutaria.

#### **b) Diritto di opzione in caso di aumento di capitale**

L'art. 2481-bis c.c. prevede il diritto di ciascun socio di sottoscrivere, con preferenza rispetto ai terzi, l'eventuale aumento di capitale in proporzione alla propria partecipazione.

#### **c) Diritto di liquidazione della quota in caso di scioglimento della società**

In caso di scioglimento della società, i soci hanno diritto all'attribuzione della quota di liquidazione (si applicano i principi generali dettati dall'art. 2491 c.c.)

#### **e) Diritto di rimborso della quota in caso di recesso**

Nell'ipotesi di recesso, il socio ha diritto ad una somma di denaro determinata in proporzione al valore pro quota del patrimonio sociale, rilevato secondo criteri che tengano conto del valore di mercato del medesimo al momento della dichiarazione di recesso (art. 2473 c.c.). Il riferimento al valore di mercato implica che non si debba tenere conto solo dei valori di bilancio, bensì di quelli correnti, ossia delle vicende economiche che hanno interessato la società nel periodo antecedente al recesso.

#### **f) Diritto di prelazione sull'acquisto della quota del socio moroso**

Nell'ipotesi, prevista dall'art. 2466 c.c., in cui gli amministratori debbano provvedere alla vendita della quota del socio moroso, spetta agli altri soci un diritto di prelazione sull'acquisto in proporzione alla loro partecipazione.

# SOCIETA' DI CAPITALI

## DIRITTI SPETTANTI A TUTTI I SOCI NELLA S.R.L.



### DIRITTI AMMINISTRATIVI

#### a) Diritto di intervento in assemblea

I soci iscritti nel libro soci hanno il diritto di intervenire all'assemblea della società, sia personalmente, sia a mezzo di un rappresentante. Il diritto di intervento spetta anche ai soci in mora nei versamenti.

#### b) Diritto di voto

Il diritto di voto spetta ad ogni socio in misura proporzionale alla partecipazione (art. 2479, comma 5, c.c.). Tuttavia, l'atto costitutivo può prevedere che la partecipazione non sia proporzionale al conferimento (v. sopra, commento all'art. 2468 c.c.), per cui i soci possono essere titolari di diritti di voto diversi dalla percentuale di capitale conferito. Sono esclusi dal diritto di voto i soci in mora nei versamenti (art. 2466, comma 4, c.c.).

#### c) Diritto di promuovere l'azione di responsabilità degli amministratori

Ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., ciascun socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, può agire in giudizio per ottenere la condanna degli amministratori a risarcire alla società il danno da essa subito in conseguenza della loro *mala gestio*.

#### e) Diritto di recesso

Il diritto di recesso nella s.r.l. è disciplinato dall'art. 2473 c.c.- Ciò che caratterizza la norma in esame è innanzitutto l'ampio spazio attribuito all'autonomia contrattuale: il primo comma del predetto articolo attribuisce infatti ai soci il potere di determinare i casi in cui è esercitabile il recesso. l'atto costitutivo può stabilire i tempi e i modi di esercizio del diritto.

# SOCIETA' DI CAPITALI

**DIRITTI DI NATURA PATRIMONIALE E AMMINISTRATIVA DEI SOCI DI S.R.L.**



**DIRITTI AMMINISTRATIVI SPETTANTI AI SOLI SOCI NON AMMINISTRATORI**



Ai sensi dell'art. 2476 c.c., i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti concernenti l'amministrazione della società. Questo ampio potere di controllo è riconosciuto individualmente ad ogni socio non amministratore indipendentemente o meno dalla presenza di un organo di controllo interno.



**DIRITTI SPETTANTI ALLA MINORANZA**



Ai soci titolari di una percentuale di capitale sociale di minoranza spettano una serie di diritti, finalizzati a permettere a detti soci di influire su alcune scelte societarie.

# SOCIETA' DI CAPITALI

**SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI**  
**Art. 2454 c.c.**

**Diritti dei soci accomandanti**

La posizione dei soci accomandanti va equiparata, in tutto e per tutto, a quella degli azionisti delle s.p.a.; agli accomandanti spettano pertanto i medesimi diritti spettanti all'azionista ordinario di s.p.a. (si richiamano pertanto tutte le osservazioni già svolte per le s.p.a.).

# SOCIETA' DI CAPITALI

## SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI Art. 2454 c.c.

### Diritti dei soci accomandatari

- a) Diritto di amministrare la società \*
- b) Diritto di deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo (art. 2460 c.c.)
- c) Diritto dei soli soci amministratori rimasti in carica di approvare all'unanimità la nomina di nuovi amministratori in sostituzioni degli accomandatari che abbiano cessato dal loro ufficio (art. 2457)
- d) Diritto al risarcimento dei danni nell'ipotesi di revoca dell'accomandatario dall'amministrazione della società senza giusta causa (art. 2456 c.c.)

\*a) In particolare lo stretto collegamento tra accomandatario e potere gestorio si può ricavare dalle seguenti regole: (a) i soci indicati nell'atto costitutivo come accomandatari sono di diritto amministratori (art. 2455, comma 2, c.c.); (b) il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina (art. 2457, comma 2, c.c.); (c) il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde delle obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio (art. 2461, comma 2, c.c.). La responsabilità illimitata in capo agli accomandatari è infatti strettamente correlata alla spettanza della funzione amministrativa.